

N. 04718/2018REG.PROV.COLL.  
N. 04184/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

SENTENZA PARZIALE CON CONTESTUALE ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE sul ricorso numero di registro generale 4184 del 2015, proposto da Belletti Libera, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Andreucci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ernesto Palatta, in Roma, via Pinerolo, n. 22;

*contro*

Comune di Cesena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ghezzi, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna (Sezione Prima), n. 1028/2014, resa tra le parti e concernente: diniego di condono edilizio, ordinanza di demolizione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018, il consigliere Bernhard Lageder, nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, respingeva il ricorso n. 980 del 2006 (integrato da motivi aggiunti), proposto dalla ricorrente Belletti Libera avverso i seguenti atti:

(i) il provvedimento n. 20/87 del 22 maggio 2005 del Comune di Cesena, con cui era stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente il 10 novembre 2003 ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione a un intervento *«di ristrutturazione edilizia consistente nella costruzione di un solaio intermedio in una porzione di attrezzatura agricola sita in Cesena, Via Madonna dei Settecrociari n. 680, con conseguente creazione di due unità abitative, una per piano, e realizzazione di un piano interrato, catastalmente distinte al C.T. al Fg. n. 142, mappali n. 125 - 94»* (v. così, testualmente, la descrizione dell'intervento contenuta nel provvedimento di diniego), con la testuale motivazione *«che l'art. 34, comma 2, lettera a) della L.R. n. 23/2004 stabilisce che non è ammesso il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato aumento delle unità immobiliari»*, e *«che l'art. 33, comma 3, lettera b) stabilisce che per gli ampliamenti di manufatti esistenti il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso nei casi di aumenti della cubatura entro i limiti di 100 metri cubi, per ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici residenziali monofamiliari e delle singole unità immobiliari facenti parte di edifici residenziali bifamiliari»*;

(ii) (con i motivi aggiunti) l'ordinanza comunale n. 20/527/EA/ac del 15 luglio 2009, notificata il 29 luglio 2009, con cui alla ricorrente era stata ordinata *«la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi allo stato autorizzato ripristinando l'uso del manufatto a servizio agricolo, attraverso altresì: la demolizione del solaio intermedio; la demolizione della scala; l'eliminazione della porzione in ampliamento (piano interrato)»*, entro il

termine di novanta giorni dalla notificazione, con richiamo del provvedimento di diniego di condono e con la testuale motivazione che *«la citata trasformazione edilizia è avvenuta in assenza del permesso di costruire in violazione dell'art. 12 L.R. n. 31/2002 ed in assenza di denuncia di deposito sismico in violazione dell'art. 94 DPR 380/01, in violazione dell'art. 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale di questo Comune (ambito rurale della collina) in quanto lo stesso vieta la realizzazione di piani interrati e seminterrati, essendo state realizzate altresì unità abitative non consentite»*.

1.1. In particolare, l'adito Tribunale amministrativo regionale provvedeva come segue:

(i) respingeva il primo motivo del ricorso principale – con cui era stata censurata la violazione dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, poiché tale disposizione legislativa non poneva limitazione alcuna alla possibilità di condono in relazione al numero delle unità abitative realizzate e all'aumento della volumetria oltre la misura di 100 metri cubi, e con cui era stato dedotto che non avrebbe potuto trovare applicazione retroattiva la disciplina regionale applicata dal Comune, sopravvenuta alla data di presentazione della domanda di sanatoria (10 novembre 2003) –, rilevando che l'art. 32, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, ai fini della disciplina delle condizioni, dei limiti e delle modalità di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, conteneva un rinvio alla normativa regionale, con la conseguente corretta applicazione, da parte dell'amministrazione comunale, della disciplina regionale di cui agli artt. 34, comma 2, lettera a), e 33, comma 3, lettera b), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*);

(ii) in reiezione del secondo motivo del ricorso principale – con cui era stato dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, sotto il profilo che

L'intervento in questione non avrebbe comportato alcun incremento volumetrico *«rispetto all'opera regolarmente autorizzata giacché gli interventi (realizzazione del solaio intermedio, cantina e servizi interrati) sono stati realizzati all'interno del volume regolarmente assentito e già da tempo edificato, sia pure con diversa funzione»* (v. così, testualmente, il ricorso di primo grado) –, rilevava che *«il fatto che il piano interrato non alteri la sagoma dell'edificio preesistente non significa che non si sia determinato un aumento di cubatura poiché l'art. 33 parla non solo di sopraelevazioni, ma anche di ampliamenti e la creazione di un piano interrato costituisce senz'altro un ampliamento»*;

(iii) respingeva altresì i motivi aggiunti proposti avverso l'ordinanza di demolizione per asseriti vizi propri, rilevando che:

- se fosse esatta l'affermazione della ricorrente circa la conformità dell'intervento abusivo alla normativa urbanistica dell'epoca, sarebbe stato sufficiente chiedere un accertamento in sanatoria, mentre l'intervento, nelle more, non era sicuramente più conforme allo strumento urbanistico, sicché la demolizione diveniva un atto vincolato;

- *«contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la realizzazione di due appartamenti all'interno di un ex annesso agricolo comporta un aumento del carico urbanistico»*;

- priva di rilevanza era il tempo trascorso dall'abuso (commesso nel mese di agosto 1997, giusta dichiarazione contenuta nella domanda di condono).

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l'originaria ricorrente, deducendo i seguenti motivi:

a) l'erronea interpretazione dell'art. 32, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, che riserva alla legislazione regionale la potestà di emanare disposizioni per la definizione del procedimento di condono, ma non attribuisce alle regioni la potestà di definire le condizioni sostanziali di ammissibilità della sanatoria, nella specie tutte soddisfatte alla luce della disciplina statale applicabile alla fattispecie in esame;

- b) l'erronea reiezione della censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti, sotto il profilo che il piano interrato era stato realizzato all'epoca della costruzione originaria dell'attrezzaia, con la volumetria prevista nel progetto originariamente autorizzato, mentre l'abuso relativo all'interrato era unicamente consistito nell'esecuzione di tramezzature, impianti e finiture per destinare i relativi vani a servizio della sovrastante abitazione, con conseguente insussistenza di qualsiasi ampliamento volumetrico dell'interrato;
- c) l'erronea reiezione delle censure dedotte con i motivi aggiunti, con particolare riferimento all'erronea affermazione dell'aumento del carico urbanistico, attribuendo invero il piano regolatore generale di Cesena agli annessi agricoli il medesimo carico urbanistico delle abitazioni in zona agricola, *«riferendo il carico al volume della costruzione e stabilendo gli standards in relazione al volume»* (v. così, testualmente, il ricorso in appello), con conseguente identità degli *standards* urbanistici per l'abitazione rurale e gli annessi agricoli.

L'appellante chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado e l'annullamento dei gravati provvedimenti.

3. Si costituiva in giudizio il Comune di Cesena, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone la reiezione.

4. All'udienza pubblica del 18 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

5. Per le ragioni di seguito esposte, la causa può essere definita in relazione alle sole censure, devolute in appello, che si dirigono contro quella parte della motivazione del diniego di condono impugnato in primo grado, per cui sarebbe stato realizzato un nuovo piano interrato comportante un aumento della cubatura superiore al limite di 100 metri cubi, mentre la definizione delle censure rivolte avverso la restante parte della motivazione del diniego di condono implica la necessità di una rimessione alla Corte Costituzionale per vagliare la legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, lettera a), l.reg. n. 23/2004, su cui tale parte della motivazione provvedimento si fonda.

5.1. L'impugnato provvedimento di diniego di condono edilizio si basa su due distinte ragioni ostative, di cui ciascuna autonomamente sufficiente a sorreggerne la portata dispositiva:

(i) la previsione dell'art. 33, comma 3, lettera b), l.reg. n. 23/2004 – che testualmente recita: «3. Per gli ampliamenti e sopraelevazioni di manufatti esistenti, che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso: [...] b) nei casi di aumenti della cubatura, entro il limite di 100 metri cubi, per ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici residenziali monofamiliari e delle singole unità immobiliari facenti parte di edifici residenziali bifamiliari, fermo restando quanto previsto al punto 3) della precedente lettera a)» –, sul presupposto di fatto che la realizzazione del piano interrato avrebbe «comportato un ampliamento della cubatura superiore ai 100 mc» (v. così, testualmente, il provvedimento di diniego);

(ii) la previsione dell'art. 34, comma 2, lettera a), l.reg. n. 23/2004 – che testualmente recita: «2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari; [...]» –, sul presupposto di fatto che, attraverso la costruzione di un solaio intermedio, sarebbero state realizzate due unità abitative, una per piano.

5.2. Le censure devolute in appello con il secondo motivo d'appello, di cui sopra *sub* 2.b), avverso la motivazione provvedimento *sub* 5.1.(i) e la correlativa statuizione reiettiva del T.a.r., sono fondate.

Infatti, ad un attento esame delle planimetrie e della relazione tecnica allegate alla domanda di condono, nonché alla luce di una valutazione sistematica e unitaria delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, deve ritenersi che il piano interrato sia stato costruito in forza del progetto originario e sia rimasto inalterato nelle sue caratteristiche dimensionali (volumetriche e superficiali) dagli interventi dell'anno 1997, oggetto dell'istanza di condono.

Costituisce, infatti, massima di comune esperienza, che il primo elemento costruttivo (in ordine cronologico) nella realizzazione di un edificio è costituito dal piano interrato, integrante sotto un profilo tecnico un elemento strutturale dell'intera costruzione, il quale quindi – salvo interventi successivi alquanto dispendiosi sotto un profilo tecnico ed economico – non può che essere stato realizzato in occasione della costruzione originaria del manufatto.

Dalla documentazione planimetrica allegata alla domanda di condono e prodotta in giudizio non emerge minimamente che il piano interrato fosse stato realizzato soltanto in un secondo momento, in occasione degli interventi oggetto dell'istanza di sanatoria, risultandovi per contro che, nella porzione del fabbricato di proprietà dell'odierna appellante, l'elemento strutturale nuovo era costituito dalla realizzazione di un solaio intermedio nella costruzione fuori terra, in modo da formare due unità abitative separate, di cui l'una ubicata al piano-terra e l'altra al primo piano, tra di loro collegate da una scala interna.

Vi emerge, altresì, la costruzione di una scala interna dal piano-terra al piano interrato, ma non risulta che la sagoma dell'edificio – compresa la parte interrata e la 'scatola' dell'intero edificio – sia stata modificata.

Il riferimento, nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono e nella correlativa dichiarazione dell'istante, al piano interrato come «*ampliamento*», va, pertanto, interpretato non come qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento, ma come indicazione volta a descrivere la realizzazione del collegamento del piano

interrato con il piano sovrastante e la sua destinazione a servizio delle sovrastanti unità abitative, dovendosi alla luce dell'acquisita documentazione planimetrica ritenere comprovata l'esecuzione, nel piano interrato, di mere opere interne, quali tramezzature, impianti, finiture e la scala interna, appunto per adibire i vani cantina a servizio della sovrastante abitazione.

Per le esposte ragioni, di natura assorbente, in accoglimento della censura di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e in riforma dell'impugnata sentenza, il diniego di condono deve essere annullato nella parte in cui è basato sulla ragione ostativa costituita dalla previsione di cui all'art. 33, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 23/2004, per l'insussistenza del presupposto di fatto della realizzazione di nuova volumetria, eccedente la misura massima consentita di 100 metri cubi, asseritamente realizzata nel piano interrato.

Ne consegue, altresì, l'accoglimento delle censure di invalidità derivata proposte avverso l'ordinanza di demolizione (v. pp. 3 ss. dell'atto per motivi aggiunti di primo grado), nella parte in cui la stessa si riferisce al piano interrato e alla relativa scala interna di collegamento con il piano sovrastante.

5.3. Scendendo all'esame delle censure devolute in appello con il primo motivo d'appello, di cui sopra *sub* 2.a), dedotte avverso la motivazione provvedimento *sub* 5.1.(ii) e la correlativa statuizione reiettiva del T.a.r., si osserva che sono infondati i profili di censura con cui si deduce l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina statale in materia di condono straordinario *ex art.* dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, anziché della disciplina regionale di cui agli artt. 26 ss. l.reg. n. 23/2004.

5.3.1. Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196/2004 – per quanto qui interessa – ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326/2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1.;
- l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326/2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326/2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale.

In esecuzione di tale sentenza della Corte Costituzionale è, poi, intervenuto il legislatore statale con l'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, stabilendo che la legge regionale di cui al comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 168/2004.

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di tali previsioni, ha emanato la disciplina del condono, nei limiti rientranti nella potestà legislativa delle regioni ordinarie secondo le statuizioni della sentenza n. 196/2004 della Corte Costituzionale – tra l'altro introducendo gli artt. 33 e 34, posti a base del provvedimento di diniego –, disponendo, in aderenza a tale quadro normativo, che la disciplina regionale deve trovare applicazione anche alle domande di condono presentate ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, prima dell'entrata in vigore della legge n. 191/2004, di conversione del decreto-legge n. 168/2004 (v. artt. 26 e 27 l. reg. n. 23/2004).

Con la successiva sentenza n. 49/2006, la Corte Costituzionale ha, poi, escluso il contrasto di una serie di leggi regionali – tra cui la legge regionale n. 23/2004 della Regione Emilia-Romagna – con l'art. 117 Cost., sotto i vari profili sottoposti al suo sindacato, riconoscendo al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modellare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, in tema di condizioni di ammissibilità, di ampiezza e di limiti.

Infondati sono, pertanto, i profili di censura con cui l'appellante assume l'applicabilità, alla fattispecie *sub iudice*, della disciplina statale di cui al decreto-legge n. 269/2003, anziché di quella regionale di cui alla l.reg. n. 23/2004, con la conseguenza, per quanto qui interessa, che alla fattispecie *sub iudice* trova applicazione la sopra citata previsione dell'art. 34, comma 2, lettera a), l.reg. n. 23/2004, adottata dall'amministrazione comunale quale seconda, autonoma ragione di diniego.

5.3.2. Ebbene, ritiene il Collegio che la previsione legislativa all'esame – che testualmente recita: «2. *Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari; [...]*» –, non si sottragga alla questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, quale di seguito rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 87/1953.

Si precisa, al riguardo, che la questione è senz'altro rilevante, non potendosi dubitare dell'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale attinenti a leggi di cui il giudice *a quo* debba fare diretta applicazione ai fini della decisione della causa in relazione al *thema decidendum* (e, nel giudizio d'appello, al *devolutum*). Ipotesi,

questa, che esattamente ricorre nella fattispecie, risultando con i motivi d'appello devoluti al presente grado questioni che non possono essere decise indipendentemente dall'applicazione della citata disposizione di legge regionale, posta dall'amministrazione comunale a fondamento della provvedimento di diniego dell'istanza di condono.

In punto di non manifesta infondatezza, ritiene il Collegio che la citata disposizione, nella parte in cui limita le eccezioni all'ivi affermato principio dell'insanabilità di interventi di ristrutturazione (conformi alla legislazione urbanistica, ma in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003), che comportino un aumento delle unità immobiliari – quale l'intervento in esame, costituito dalla realizzazione del nuovo elemento strutturale del solaio intermedio con la creazione di due unità immobiliari –, all'ipotesi delle sole unità immobiliari «ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari», non si sottragga a seri dubbi di costituzionalità.

Tale limitazione appare, segnatamente, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento sanciti dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, in tal modo, finiscono per essere trattati in modo diverso ipotesi del tutto assimilabili, quale quello dell'aumento delle unità abitative in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari, ottenute attraverso il recupero a fini abitativi di spazi interni preesistenti diversi dai sottotetti, non accompagnati da un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante (peraltro, nella specie non contestato alla ricorrente come motivo ostativo al condono, ma richiamato, ad altri fini, nel provvedimento di demolizione) ed a carico urbanistico immutato (come nel caso di specie, in cui trova applicazione la disciplina urbanistica del piano regolatore generale di Cesena relativa alla zona di 'Ambito rurale della

Collina', dettata dall'art. 69 delle norme tecniche di attuazione, con particolare riguardo agli usi consentiti 'U5/1 abitazioni rurali' e 'U5/2 annessi agricoli').

Appare, infatti, priva di adeguata *ratio* giustificatrice la limitazione della condonabilità di interventi edilizi, comportanti un aumento delle unità immobiliari ubicate in edifici residenziali bi- o monofamiliari (quale l'immobile di proprietà dell'odierna appellante), alle unità recuperate dalla trasformazione abitativa solo dei sottotetti, e non anche di altri spazi interni, ad organismo edilizio rimasto invariato per sagoma e volumetria, attesa la sostanziale omogeneità delle situazioni messe a confronto (sia sotto il profilo dell'incidenza sul carico urbanistico, sia sotto il profilo del risparmio di aree edificabili, costituenti notoriamente una risorsa scarsa).

Siffatta disciplina differenziata appare, dunque, essere il frutto di una scelta legislativa arbitraria e ingiustificata, in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, inficiante l'esercizio della discrezionalità del legislatore.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio d'appello non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 34, comma 2, lettera a), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Sussistendo tutti i presupposti per sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, la questione, quale sopra sollevata, deve essere devoluta alla Corte Costituzionale, cui gli atti del presente giudizio vanno pertanto immediatamente trasmessi, previa sospensione del presente giudizio.

5.4. La statuizione sulle spese di causa resta riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (ricorso n. 4184 del 2015), provvede come segue:

- 1) accoglie il secondo motivo d'appello, per le ragioni esposte al punto 5.2. della motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie *in parte qua* le correlative censure di primo grado, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, lettera a), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nei sensi e nei termini di cui al punto 5.3.2. della parte-motiva della presente sentenza;
- 3) dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale quale sopra sollevata;
- 4) riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di causa;
- 5) dispone che la Segreteria provveda:
  - alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
  - alla notificazione della presente ordinanza alla Presidenza della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna;
  - alla comunicazione della medesima ordinanza al Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e alle parti costituite;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Bernhard Lageder**

**IL PRESIDENTE**  
**Luciano Barra Caracciolo**

IL SEGRETARIO

LAVORIPUBBLICI.IT